

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 7 OTTOBRE 1994

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 40

SOMMARIO

pag.

Aggiornamento del Regolamento locale d'igiene-tipo - titolo IV, capitolo 13° - relativo ai «Prodotti ortofrutticoli, funghi, tartufi» - (Deliberazione della giunta regionale del 3 agosto 1994 - n. 5/56308)

3

Aggiornamento del Regolamento locale d'igiene-tipo - titolo IV, capitolo 13° - relativo ai «Prodotti ortofrutticoli, funghi, tartufi» - (Deliberazione della giunta regionale del 3 agosto 1994 - n. 5/56308)

(esecutiva con provvedimento della CCAR n. 425/013/766 dell'1 settembre 1994).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il t.u.l.s.s. approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, ed in particolare gli artt. 218, 344 e 345 in materia di regolamenti locali d'igiene;

Visto il d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la l. 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la l. 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del servizio sanitario nazionale ed, in particolare, l'art. 32 che attribuisce alle regioni la competenza a regolare con legge l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica;

Vista la l.r. 26 ottobre 1981, n. 64, così come modificata ed integrata dalle ll.rr. n. 65 del 26 ottobre 1981 e n. 61 del 30 novembre 1981, concernente «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione»;

Visto l'art. 53, punto 3), della citata l.r. n. 64, che attribuisce alla giunta regionale, in materia di igiene e sanità pubblica, la competenza alla predisposizione e all'aggiornamento del regolamento locale d'igiene;

Vista la propria deliberazione n. 3/49784 del 28 marzo 1985 «Approvazione del regolamento locale "tipo" di igiene in attuazione dell'art. 53 della l.r. 26 ottobre 1981, n. 64»;

Vista la propria deliberazione n. 3/52097 del 7 maggio 1985 «Rettifiche ed integrazioni al regolamento locale tipo di igiene ex art. 53 della l.r. 26 ottobre 1981, n. 64 approvato con deliberazione della giunta regionale n. 3/49784 del 28 marzo 1985»;

Vista la l. 23 ottobre 1992, n. 421, avente ad oggetto «Delega al governo ad emanare norme in materia di sanità, previdenza e pubblico impiego»;

considerata la propria deliberazione n. 5/33946 del 16 marzo 1993, riguardante l'«Aggiornamento del titolo IV del regolamento locale d'igiene - tipo»;

Esaminato il d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 riguardante «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Delibera

1) Recepite le premesse di cui sopra, è approvato l'aggiornamento del titolo IV del regolamento locale d'igiene - tipo, limitatamente al capitolo 13°, riguardante «Prodotti ortofrutticoli, funghi, tartufi». Il relativo testo è allegato al presente atto (All. 1) e ne costituisce parte integrante.

2) Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il presidente: Arrigoni
Il segretario: Fermo

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE-TIPO

TITOLO IV

Igiene degli alimenti e delle bevande

Capitolo 13

Prodotti ortofrutticoli - funghi - tartufi

4.13.1 Vendita

È consentita la vendita di frutta, legumi, erbaggi, bulbi, radici e simili (infiorescenze, pollini, ecc.) purché non siano guasti, fermentati, colorati artificialmente, invasi da parassiti o comunque, alterati.

È vietata la vendita di patate riverdite o di altri tuberi con germoglio che abbiano subito la congelazione o che siano colpiti da parassiti in grado da renderli insalubri.

È, altresì, consentita la vendita di funghi e tartufi purché siano in buono stato di conservazione, e non siano invasi da parassiti o altrimenti avariati, carbonizzati, di sapore e/o odore sgradevole o che appartengano a specie diverse da quelle consentite.

4.13.2 Esercizi di vendita

Gli esercizi dei prodotti di cui al presente capitolo sono soggetti, oltre che alle disposizioni previste da leggi e regolamenti vigenti, anche alle norme contenute nei precedenti capitolo 4.3 e 4.4 nonché nei successivi articoli del presente capitolo.

4.13.3 Igiene dei prodotti in vendita

I prodotti ortofrutticoli, prima di essere messi in vendita, devono essere adeguatamente ripuliti dalla terra e da eventuali scorie, nonché dalle foglie che presentino eventuali tracce di marcescenza, sia pure incipiente.

È altresì, vietato avvolgere detti prodotti in carta usata, stampata o, comunque, non rispondente ai requisiti del d.m. 21 marzo 1973 e successive modifiche e del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 108.

4.13.4 Autorizzazione alla vendita

La vendita dei funghi è disciplinata dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e dal presente regolamento locale di igiene.

La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune ove ha luogo la vendita, previa acquisizione da parte degli operatori interessati di attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate. Detto attestato viene rilasciato dall'USSL sede di ispettorato micologico competente per territorio.

Nei casi di vendita di funghi freschi spontanei provenienti esclusivamente dal circuito commerciale (per es. dall'ortomercato) e, pertanto, già certificati dall'autorità sanitaria come prescritto dal successivo punto 4.13.6., l'autorizzazione comunale prevista dall'art. 14 l. 352/93 si considera compresa nell'autorizzazione di cui alla l. 426/71 per le tabelle merceologiche I, VI, VIII.

La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

4.13.5 Funghi freschi spontanei — Specie di cui è consentita la commercializzazione.

È consentita la commercializzazione delle specie e varietà di funghi freschi e spontanei di cui all'art. 16 l. 352/93 di seguito riportate:

Nome scientifico	Nome italiano
Boletus edulis - Schaeff. ex Fr.	—
Boletus pinicola - Vitt.	porcino o porcino a carne bianca
Boletus aereus - Bull ex Fr	—
Boletus reticulatus - Schaeff. ex Boudier	—
Cantharellus cibarius - Fries	gallinaccio o finferlo o cantarello
Cantharellus lutescens - Pers.	finferla
Amanita caesarea - (Scop. ex Fr.) Quélet	ovolo buono
Morchella (tutte le specie)	spugnola
Clitocybe gigantea - Sow.	
Clitocybe geotropa - (Bull ex Fr.) Quélet	
Tricholoma geogii - Quélet	pruonolo o maggengo o spinarolo
Pleurotus eryngii - Quélet	cardarello o cardoncello
Armillaria mellea - (Vahl ex Fr.) Karst.	chiodino

L'elenco di cui sopra può essere integrato con le altre specie che verranno riconosciute idonee alla commercializzazione con apposito decreto ministeriale da emanarsi in conformità al disposto dell'art. 16 comma 2, l. 352/93.

4.13.6 Certificazione dei funghi freschi spontanei

In conformità al disposto dell'art. 15 l. 352/93, la prescritta certificazione di avvenuto controllo dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio e di quelli destinati alla ristorazione o alle collettività, viene rilasciata dai Centri di Controllo Micologico (Ispettorati Micologici) ubicati presso le USSL e/o presso le sedi di acquisto con le seguenti modalità:

a) i funghi presentati al controllo, suddivisi per specie, devono essere contenuti in cassette od altri idonei imballaggi da destinare come tali alla vendita. I funghi in essi contenuti devono essere a singolo strato e non eccessivamente appressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e/o corpi estranei;

b) i funghi sottoposti a visita devono essere corredati dalla documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, da una dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data e il luogo della raccolta;

c) l'avvenuta visita viene certificata con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato, come da fac-simile allegato al presente regolamento, indicante il quantitativo contenuto al momento della visita, il genere e la specie di appartenenza dei funghi, la data della visita le eventuali avvertenze per il consumo, qualora si rendano necessarie operazioni di cottura od operazioni preliminari alla stessa, come, ad esempio, la prebollitura, la firma dell'ispettore micologo ed il timbro dell'ispettorato micologico dell'USSL.

Questo cartellino deve accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione per la vendita e non può essere rimosso dai contenitori fino all'esaurimento del loro contenuto.

La certificazione di avvenuto controllo può essere rilasciata indistintamente da qualsiasi ispettorato micologico istituito presso le USSL lombarde indipendentemente dal luogo di residenza, di vendita o di commercializzazione dei funghi.

— È fatto divieto di trasferire i funghi visitati in altri contenitori diversi dagli originali.

4.13.7 Modalità di vendita.

L'esposizione per la vendita dei funghi di cui all'art. 4.13.5 comporta l'obbligo di esporre i contenitori in

modo tale che il cartellino, di cui al precedente articolo 4.13.6, sia ben visibile agli acquirenti. I funghi esposti per la vendita dovranno inoltre essere muniti di apposito segnaprezzo sul quale deve figurare, oltre il prezzo di vendita, la denominazione scientifica degli stessi accompagnata, ove esistente, dal nome italiano, così come indicato nel suddetto articolo 4.13.5.

4.13.8 Funghi freschi coltivati

La vendita dei funghi freschi coltivati, ancorché rispondenti ai requisiti di cui al precedente art. 4.13.1, rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli. Nelle confezioni di *Agaricus bisporus* (prataiolo coltivato, comunemente dette «champignon») è tollerabile la presenza di terriccio in quantità non superiore al 12%.

4.13.9 Funghi condizionati - Autorizzazione.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 21 l. 352/93, i funghi condizionati (conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati o altrimenti preparati), debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili, ben conservabili e di comprovata commestibilità. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.

Il sezionamento dei funghi condizionati deve essere tale da consentire all'analisi morfobotanica il riconoscimento della specie. Su ogni confezione di funghi condizionati, oltre alle altre indicazioni obbligatorie, devono essere riportati, in modo facilmente visibile, i nomi scientifici delle specie di funghi contenute e le rispettive quantità espresse percentualmente in ordine decrescente per quantità.

I funghi condizionati non possono essere posti in vendita sfusi.

Per ogni specie fungina nelle condizioni di cui al precedente comma 1), l'USSL competente per territorio rilascia, previa istanza degli interessati ed a seguito dell'accertamento dei requisiti previsti, specifica autorizzazione con validità su tutto il territorio nazionale, i cui estremi sono indicati sulle etichette del prodotto condizionato. In conformità al disposto di cui all'art. 18, comma 3, l. 352/93, le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi condizionati devono indicare nella richiesta di autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 l. 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, anche le generalità del perito od esperto in materia, regolarmente iscritto al ruolo della CCIAA della provincia sotto il cui controllo avvengono la lavorazione ed il confezionamento.

4.13.10 Funghi secchi - Specie di cui è consentita la vendita - Autorizzazione.

In conformità a quanto disposto dall'art. 17 l. 352/93 possono essere posti in commercio funghi secchi appartenenti alle seguenti specie e varietà:

- a) Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus) (tutte le specie)
- b) Chantarellus
- c) Agaricus bisporus
- d) Auricularia auricola-judae

Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute eduli con apposito decreto ministeriale da emanarsi in conformità al dispositivo di cui all'art. 17 comma 2) della citata l. 352/93.

Le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi secchi o conservati devono indicare nella richiesta di autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 l. 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, anche le generalità del perito od esperto nella materia, regolarmente iscritto al ruolo della CCIAA della provincia sotto il cui controllo avvengono le lavorazioni ed il confezionamento (art. 18 comma 3; l. 352/93).

4.13.11 Funghi secchi - Modalità di commercializzazione - Indicazioni.

Le particolari modalità di commercializzazione e vendita dei funghi secchi di cui anche agli artt. 17, 18, 19 l. 352/93, sono di seguito riportate:

— con la denominazione «funghi porcini» possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo;

— è obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione «Contenuto conforme alla legge»;

— la denominazione di vendita deve essere accompagnata dalle menzioni qualificative fissate dall'apposito decreto del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

— i funghi secchi vanno venduti con l'indicazione, facilmente visibile, del nome scientifico del fungo contenuto, in confezioni chiuse, con almeno la metà di una facciata trasparente in modo da consentire il controllo del contenuto;

— ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie.

È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini) che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come extra (sezioni intere e carne perfettamente bianca) e la cui umidità percentuale non superi il valore di 14.

Tali funghi sono posti in vendita previa autorizzazione rilasciata dal Comune in conformità al disposto di cui all'art. 19 l. 352/93.

È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché comunque di dimensioni tali da consentire all'esame visivo il riconoscimento della specie di appartenenza di ciascun pezzo.

CARTELLINO DI CONTROLLO MICOLOGICO
(FAC-SIMILE)

cm 15

5
cm

USSL n° _____	RISCONTRO DI AVVENUTO CONTROLLO MICOLOGICO	
n° _____	del _____	
RELATIVO A _____	nome scientifico nome italiano (se esistente)	
AVVERTENZE PER IL CONSUMO _____		
PESO NETTO kg _____		l'Ispettore Micologo _____

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Direzione e Redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 22 - Milano - Tel. 02/6765/4071**

Il Bollettino Ufficiale si pubblica in Milano nei seguenti fascicoli separati:

- **Serie Ordinaria** che esce il lunedì e riporta gli atti ufficiali degli organi regionali e statali;
- **Supplementi Ordinari** nei quali sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti regionali;
- **Supplementi Straordinari** in cui sono riportati gli atti amministrativi di particolare rilevanza;
- **Serie Speciale** che pubblica atti non normativi di consistenza e caratteristiche particolari; Supplementi ordinari, straordinari e la serie speciale escono ogni volta sia necessario e portano il numero interno del Bollettino - serie ordinaria della settimana.
- **Serie Inserzioni**, che esce il mercoledì in cui sono riportati i provvedimenti, gli avvisi ed i bandi di concorso la cui pubblicazione sia dovuta per Legge o sia comunque richiesta da Enti e Aziende anche regionali, o da privati per atti ufficiali diretti a perseguire un fine di pubblica utilità.

Per maggior completezza di informazione vedere la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13867 del 4-11-1986 pubblicata nel B.U.R. n. 50 - 2° Suppl. Straordinario del 10-12-1986 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52079 del 21 febbraio 1990 pubblicata nel B.U.R. n. 51 Se.O. del 17-12-1990.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 1994

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese - Via Tonale, 49 - Varese - Tel. 0332/332160**, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 12085213.

Le condizioni di abbonamento sono le seguenti:

- **Abbonamento tipo A** (per anno solare)
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari, serie speciale **L. 500.000.**
- **Abbonamento tipo B** (per anno solare)
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari **L. 400.000**
- **Abbonamento tipo C** (per anno solare)
Serie inserzioni **L. 200.000**

Prezzo fascicolo della serie ordinaria: L. 1.000. Per gli altri fascicoli tale prezzo è rapportato per ogni sedicesimo o frazione di esso - arretrati il doppio.

**NUMERO TELEFONICO PER COMUNICAZIONI DEGLI ABBONATI ED INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA 0332-332160**

Orario d'Ufficio 8-12/14-18. Servizio di Segreteria Telefonica oltre tale orario.

MODALITÀ E TARIFFE INSERZIONI

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via F. Filzi, 22 - Milano.

Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'**Ufficio Bollettino Ufficiale solo nei seguenti orari: da lunedì a mercoledì dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30; il giovedì dalle 9,30 alle 12; il venerdì non si accettano bandi consegnati a mano.**

Tutti gli annunci ricevuti fino al giovedì alle ore 12 vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo.

Il testo degli annunci deve essere redatto in duplice copia di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo della inserzione (mod. ch. 8 quater a doppia ricevuta) indicando ragione sociale e partita IVA.

Il costo delle inserzioni è il seguente:

- **L. 35.000 + IVA 19% per ogni facciata di carta uso bollo (25 righe di 60 battute ciascuna) o frazione di essa.**

I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

Milano - Libreria Commerciale - V.le Coni Zugna 62
Milano - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16
Milano - Libreria degli Uffici - Via Turati 26
Milano - Libreria EPEM - Via Ugo Bassi 8
Milano - Libreria Nova Lex - Via San Siro 2
Milano - Cartoleria dell'Università S.n.c.
Piazza Santo Stefano 12, angolo Laghetto
Milano - EBC S.p.A. Libreria Lo Scriba - Largo Augusto 8

Brescia - Libreria Apollonio - Portici X Giornate 29
Bresso - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11
Como - Libreria Nani - Via Cairoli
Lodi - La Libreria di D'Andrea O. e Pompignoli B. & C. s.a.s.
Via Defendente 32
Monza - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4
Varese - Libreria Pirola - Via Albuzzi 8
Gallarate - Libreria Pirola - Maggioli
Piazza Risorgimento 10

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate a: **La Tipografica Varese S.p.A. - Via Tonale, 49 - 21100 Varese**